

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 126 DEL 30/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN ORTOPEDIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DALL'1/01/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 133/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 122129 del 29/11/2024 l’Azienda l’ULSS n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, la necessità di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in Ortopedia ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 in scadenza il 31/12/2024.

Con successivo prot. n. 5209 del 17/01/2025, l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” manifestava la sua disponibilità alla stipula facendo pervenire una bozza di accordo contenente le condizioni economiche e contrattuali della collaborazione richiesta, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nelle more della stipula, con nota agli atti, l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” comunicava preventivamente all’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto la necessità di addivenire alla stipula di convenzione per garantire attività di consulenza nella specialità di Ortopedia al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

Si evidenzia, in particolare, che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 8/10 accessi/turni diurni mensili al sabato e alla domenica presso il P.O. di Valdagno della durata indicativa di n. 12 ore ciascuno al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. n. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2025, pari ad € 131.051,52 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 e dei pedaggi autostradali.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Azienda ULSS 8 “Berica” e l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Ortopedia, con decorrenza dall’1/01/2025 e fino al 31/12/2025, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l’Azienda ULSS 8 “Berica” e l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, per lo svolgimento di attività di consulenza in Ortopedia ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2

lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2025 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 131.051,52 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 più pedaggi autostradali;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN ORTOPEDIA E	
	TRAUMATOLOGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche "ULSS 7",	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza.	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "ULSS 8", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.	
	PREMESSO CHE	
	- che l'Azienda ULSS 8 ha manifestato con specifica richiesta all'ULSS 7	
	Pedemontana la volontà di avvalersi della collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'UOC Ortopedia e	
	Traumatologia dell'ULSS 7, al fine di continuare ad assicurare tutte le attività	
	istituzionali (assistenziali e ambulatoriali);	
	- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del	
	D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a	
	pagamento;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 31 -	
	Attività di consulenza del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione del	

	Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con	
	deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023);	
	- l’ULSS 7 ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette	
	attività a favore dell’ULSS 8 (Ospedale di Valdagno), a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di servizio nelle forme previste dalla normativa innanzi	
	richiamata.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’ULSS 7, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’ULSS 8 la consulenza dei professionisti Ortopedici in	
	servizio presso l’UOC Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS 7, per l’attuazione dei	
	compiti inerenti le finalità istituzionali. Le parti attestano che l’attività espletata dai	
	dirigenti in virtù del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti	
	istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. 7	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’UOC di Ortopedia e	
	Traumatologia dell’ULSS 7, avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e	
	compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno presso l’Ospedale di	
	Valdagno per turni diurni con durata di 12 ore ciascuno, con un impegno presunto di	
	n. 8/10 accessi mensili, a seconda della durata dei mesi a 30 o 31 gg. e, più	
	precisamente, per i giorni di sabato e domenica. La durata dei turni non comprende i	
	tempi di trasferimento alla sede dell’ULSS 8 e ritorno.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti	

	dell'ULSS 7, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dall'ULSS 7, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'ULSS 8 viene organizzata dal Direttore dell'UOC di Ortopedia e	
	Traumatologia del P.O. di Valdagno, d'intesa con la Direzione Medica dell'ULSS 8,	
	in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il	
	necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale	
	medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non	
	dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle	
	n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della	
	norma contenuta nell'art. 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n.161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'ULSS 7, per detto servizio, un compenso	
	orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle	
	eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti per l'importo forfetario di €	
	0,16/km, così come disposto con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70	
	del 26.7.2016 e per una distanza chilometrica pari a 44 km a/r.	
	Sui corrispettivi l'ULSS 8 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece	
	effettuata dall'Amministrazione dell'ULSS 7 in occasione della corresponsione delle	
	spettanze ad ogni singolo professionista.	
	Art. 5 – Clausola Assicurativa	
	L'ULSS 8 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo	
	nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la	
	struttura stessa.	
	L'ULSS 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei	

	professionisti dell'ULSS 7 in forza del presente accordo.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ULSS 8 è	
	l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per	
	inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di	
	cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.	
	L'ULSS 8, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato	
	idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a	
	copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura	
	stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 8 alla rivalsa ed alla surrogazione nei	
	confronti dell'ULSS 7, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di	
	rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS	
	7, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata	
	dal singolo professionista.	
	L'ULSS 7 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 8 ed	
	il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 8 manlevato da qualsiasi domanda	
	e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi.	
	Articolo 6 – Rendicontazione Attività	
	L'ULSS 8 al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere	
	mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 7, il modulo di	
	riepilogo degli accessi, con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio,	
	il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Il modulo deve essere	
	sottoscritto dal professionista dell'ULSS 7 che ha effettuato l'attività e controfirmato	

	dal Direttore della UOC richiedente e dal Direttore Medico Ospedaliero, che dopo	
	averlo vistato lo trasmette agli Uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale	
	dell'ULSS 8. Quest'ultima provvede ad inviare il modulo all'ULSS 7 per una	
	verifica e per la fatturazione previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da	
	parte dell'ULSS 8.	
	Articolo 7 – Modalità di pagamento	
	L'ULSS 8 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che	
	troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(POSTE R) istituita dalla regione Veneto con D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.	
	L'ULSS 7, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'ULSS 8,	
	accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di	
	consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità	
	stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei	
	dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove	
	l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il	
	compenso resta in toto acquisito dall'ULSS 7.	
	Art. 8 - Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01.01.2025 al 31.12.2025.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche	
	unilateralmente, il presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni, da	
	comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli	
	accessi.	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 8, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	

	dei medici dell’U.L.SS. n. 7, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell’U.L.SS. n. 7 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 8 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 8, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento	

	dell'attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori	
	dell'ULSS 7 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato	
	decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell'Azienda ULSS	
	8, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	dall'ULSS 8;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	

